

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3736 del 10/08/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - HERA S:P.A. - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER USO ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL FIUME LAMONE CON RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTISTICA IN COMUNE DI RAVENNA - LOCALITA' GRATTACOPPA. PROCEDIMENTO N. RA19T0008.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3815 del 06/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno dieci AGOSTO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - HERA S:P.A. - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER USO ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL FIUME LAMONE CON RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTISTICA IN COMUNE DI RAVENNA – LOCALITA' GRATTACOPPA. PROCEDIMENTO N. RA19T0008.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);la

Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Daniela Ballardini;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale regionale n. 10595/1996, è stata rilasciata alla società Hera S.p.A. la concessione relativa ad un attraversamento del fiume Lamone con tubazione acqua ancorata alla struttura del ponte Grattacoppa ed interrimento tubazione gas in argine sinistro fiume Lamone (proc. RAPPT0015) con scadenza al 31/12/2023;
- con determinazione dirigenziale regionale n. 7688/2006 è stata rilasciata alla società Hera S.p.A. concessione relativa ad attraversamento del fiume Lamone con collettore fognario ancorato alla struttura del ponte Grattacoppa, (proc. RAPPT0055) con scadenza al 20/02/2020;

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta l’11/04/2019, registrata al PG/2019/59015, del 11/04/2019, con cui la società Hera S.p.A., C.F. 04245520376, gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale di Ravenna, con sede Legale in viale Berti Pichat n. 2/4, nel Comune di Bologna (BO), chiede la concessione per l’occupazione di area demaniale in località Grattacoppa, in Comune di Ravenna (RA) ad uso attraversamento fiume Lamone con condotta acquedottistica, gas e condotta fognaria;

- che in data 06/08/2020 la società Hera spa ha presentato la seguente dichiarazione “..... *le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato dall'intervento sono infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge.*”

– che la competente Direzione Tecnica Arpae procederà al rilascio della concessione per la parte relativa alla rete gas;

– dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

– che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii;

– che le prove geognostiche ed i sondaggi finalizzati ai controlli del livello piezometrico della falda sottostante il corpo idrico del fiume Lamone, propedeutiche alla realizzazione dei nuovi tratti di condotte, sono stati oggetto di Nulla Osta Idraulico rilasciato con determinazione della Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna. N. 1104/2019 e di successiva autorizzazione rilasciata con determinazione Arpae n. 1760/2019;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2888 del 11/10/2019), assunta al protocollo Arpae con prot. n. PG/2019/160302 del 17/10/2019;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area riveste carattere di priorità in relazione all'uso, trattandosi di realizzazione di una infrastruttura di interesse pubblico, ritenuta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;

- ha versato a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 17/06/2020;

- è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009, che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, del D.Lgs. 152/2006, se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile, ai sensi della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04", nonché, tenuto conto della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta da Hera S.p.A, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E L'INSUSSISTENZA DI situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società Hera S.p.A., C.F. 04245520376, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per attraversamento lineare con n. 2 tubazioni (fognatura diametro 160 mm e acquedottistica diametro 315 mm e lunghezza approssimativa di 160 m ciascuna) in prossimità del corso d'acqua fiume Lamone, in località Grattacoppa, in Comune di Ravenna (RA), catastalmente identificata nella sezione A, foglio 90 tra il mapp. n. 5, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x: 747.444 y: 931.814, e il mapp. n. 6, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x: 747.424 y: 931.674, per uso attraversamento con cavi e tubi sotterranei, codice pratica RA19T0008;

2. di dare conto che la Direzione Tecnica Arpae procederà con atto separato al rilascio della concessione per la parte di competenza relativa alla rete gas;
3. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al 31/12/2038;
4. di stabilire che la concessione rilasciata con determinazione dirigenziale regionale n. 10595/1996, (proc. RAPPT0015) e con scadenza al 31/12/2023, relativa ad un attraversamento del fiume Lamone con tubazione acqua ancorata alla struttura del ponte Grattacoppa ed interrimento tubazione gas in argine sinistro fiume Lamone, venga a cessare per la parte relativa alla tubazione acqua, quando la società Hera S.p.A. provvederà a comunicare ad Arpae SAC Ravenna la fine dei lavori con rimozione delle tubature acqua e conseguente ripristino dei luoghi;
5. di stabilire che la concessione rilasciata con determinazione dirigenziale regionale n. 7688/2006, (proc. RAPPT0055) e con scadenza al 20/02/2020, relativa ad attraversamento del fiume Lamone con collettore fognario ancorato alla struttura del ponte Grattacoppa, venga a cessare, quando la società Hera S.p.A. provvederà a comunicare ad Arpae SAC Ravenna la fine dei lavori con rimozione delle tubature fognarie e conseguente ripristino dei luoghi;
6. di stabilire inoltre che la concessione rilasciata con determinazione dirigenziale regionale n. 7688/2006, (proc. RAPPT0055) possa essere temporaneamente prorogata su richiesta della società Hera S.p.A. anche oltre la data di scadenza prevista del 20/02/2020, fino alla data di fine dei lavori con rimozione delle tubature fognarie e conseguente ripristino dei luoghi;
7. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla società Hera S.p.A in data 06/08/2020 (PG/2020/114297 del 06/8/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
8. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni

contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 2888 del 10/10/2019, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;

9. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico con tubazioni per rete acquedottistica e fognaria, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
10. di esonerare il concessionario società HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), dal pagamento del canone;
11. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
12. di stabilire che i depositi cauzionali relativi alle concessioni RAPPT0015 e RAPPT0055 possano essere restituiti dopo la cessazione dell'utilizzo e una volta verificato l'effettivo ripristino dei luoghi;
13. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale;
14. di dare atto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpa di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
15. di dare atto che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
16. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie

indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

17. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA DIRIGENTE

Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale con attraversamento per condotta acquedottistica e fognaria, rilasciata alla società Hera S.p.A., C.F. 04245520376 (codice procedimento RA19T0008).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Lamone, in località Grattacoppa, in Comune di Ravenna (RA), catastalmente identificata nella sezione A, foglio 90, tra il mapp. n. 5, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x: 747.444 y: 931.814, e il mapp. n. 6, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x: 747.424 y: 931.674 come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso attraversamento lineare di area demaniale con n. 2 tubazioni (fognatura diametro 160 mm e acquedottistica diametro 315 mm e lunghezza approssimativa di 160 m ciascuna)

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

SERVIZIO AREA ROMAGNA N. 2888/2019

←La validità del presente nulla-osta è stabilita pari al tempo di validità della concessione rilasciata da Arpae;

- All'area oggetto del presente nulla-osta non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica, tenendo ben presente che è vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. Gli interventi saranno eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali e alle fasce di rispetto;
- Le condotte di rete in parallelismo esterno dovranno essere posizionate ad una distanza di almeno m. 10 dal piede arginale, ovvero fuori dalla fascia di rispetto così come prevista dall'art. 96 del R.D. 523/1904;
- Le fosse di spinta e arrivo necessarie all'esecuzione dell'attraversamento con tecnica TOC saranno posizionate anch'esse a distanza minima di metri 10 dal piede argine e, appena possibile, saranno ripristinate secondo le modalità consentite a norma di legge, a tutela della falda idrica sotterranea;
- Sarà cura del concessionario mettere in atto quegli accorgimenti necessari ad evitare infiltrazioni e ristagni che possano provocare erosioni, dissesti, franamenti, liquefazione o quant'altro possa recar danno alle opere idrauliche, ripristinando lo stato dei luoghi compreso la rimozione di eventuali strumentazioni in foro;
- Il concessionario è tenuto a comunicare, anche telefonicamente, alla scrivente Agenzia la data di inizio e fine lavori, in modo da consentire ai tecnici sopralluoghi in corso d'opera;
- È vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico;
- La pulizia delle aree oggetto del presente nulla-osta è a carico del concessionario che dovrà

- regolare l'altezza del taglio della vegetazione in maniera da evitare lo scorticamento del suolo;*
- Le superfici arginali, le rampe di accesso e le fasce di rispetto di quattro metri dal piede arginale e dall'alveo inciso, saranno tenute a prato naturale, con proibizione di piantagioni e smovimento del terreno, nel rispetto dell'art 96 lettere f) e g) del T.U. 25/7/1904 n. 523;*
 - E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti oltre il perimetro dell'area concessa;*
 - E' vietato abbandonare nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze rifiuti di qualsiasi genere;*
 - Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti, per le limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.*
 - E' vietato, in caso di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito dei mezzi agricoli e di trasporto sopra i manufatti arginali e le fasce di rispetto;*
 - Il concessionario, si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.*
 - Tutte le lavorazioni ammesse in concessione dovranno essere eseguite in sicurezza; L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
 - Ogni variazione alle lavorazioni assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Ravenna;*
 - Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati;*
 - L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per*

danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- Il Concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
- Spetta al Concessionario adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica conseguente alla presenza di mezzi, attrezzature e materiali di risulta delle lavorazioni in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'**Allerta idrogeologica-idraulica**; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A e B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità della suddetta Allerta idrogeologica-idraulica;*
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre*

amministrazioni;

- Il Concessionario, per lo svolgimento delle proprie attività, è tenuto prendere accordi con i titolari di diritti o facoltà sulle aree demaniali e su quelle limitrofe, impegnandosi a tenere estranea l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da controversie che dovessero sorgere in merito a interferenze;*
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna sede di Ravenna, può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di rimessa in pristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.*
- Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità che l'Amministrazione concedente vorrà eventualmente indicare. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.>>*

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2038**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è

tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. la società HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), è esonerata dal pagamento del canone ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
 - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi .
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito.
4. La Regione, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

5. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
6. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.